IUDICIALE GENUS DICENDI

IN PRIMIS ET CITO FORENSE CONCERTATORIUM

DEIN ALIA IUVANTIA SEMPER ET UBIQUE

DECISIONE

DEL DÌ 6 SETTEMBRE 1853

PRONUNZIATA DALLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

ALLA UNANIMITÀ, A RAPPORTO DEL CONSIG. SIG. *NIUTTA* E SU LE UNIFORMI CONCLUSIONI DELL' AVVOC. GEN. SIG. *FALCONE*

A FAVORE

DI SUA EMINENZA IL CARDINALE COSENZA

ARCIVESCOVO DI CAPUA

CONTRA

GLI EREDI DELL' EMINENTISSIMO DEFUNTO

CARDINALE CASSANO-SERRA

NELLA TIPOGRAFIA DICESINIA

Ferdinando II per la grazia di DIO *Re del Regno delle due Sicilie e di Gerusalemme, duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe ereditario di Toscana.*

L'anno 1853 il dì 6 settembre alla Corte Suprema di giustizia nella camera civile, intervenendo il presidente cavalier *Navarra*, il vice-presidente cavalier *Iannaccone*, i consiglieri cavalier *Ricca*, *Ferrarelli*, *Niutta*, *Costantini*, cavalier *Perillo*, *de Tommaso*, *Caracciolo*, l'avvocato generale *Falcone* ed il giudice di gran corte criminale vice-cancelliere *Celentano*, il consigliere *Niutta* ha fatto il rapporto della causa dell'Eminentissimo Cardinale D. *Giuseppe Cosenza* Arcivescovo di Capua, qual rappresentante quella mensa Arcivescovile contra gli eredi del defunto Eminentissimo Cardinal *Cassano-Serra* che sono gli eccellentissimi coniugi principe di Bisignano D. *Pietrantonio Sanseverino* e principessa D. *Mariantonia Serra*, il conte di Chiaromonte D. *Luigi Sanseverino*, il duca di Cassano D. *Luigi Serra*, il marchese di Rivadebro D. *Giovanbatista Serra* e la marchesa D. *Giulia Serra*, i coniugi marchese di S. Eramo D. *Carlo Caracciolo* e marchesa D. *Teresa Gaetani*, la principessa di Colombrano e marchesa di Brienza D. *Giulia Caracciolo*, non che il di lei marito principe di Colombrano e duca di Alvito D. *Marzio Gaetano Carafa*, il cavalier D. *Luigi Serra*, il principe di Piedimonte *D. Antonio Gaetani*, il conte D. *Raffaele Gaetani*, la principessa vedova di Sirignano

D. *Clementina Gaetani*, i coniugi marchese di Monferrato D. *Giuseppe Palmieri* e marchesa D. *Giulia Gaetani*, la principessa di Fondi D. *Maria Francesca Gaetani* non che il di lei marito principe di Fondi D. *Giovanni Andrea de Sangro* e la marchesa *di* Maio-Durazzo D. *Giuseppa Gaetani*, non che il marchese di lei marito D. *Gennaro di Maio-Durazzo*—Il fatto è del tenor seguente.

Il Cardinal *Serra* che fu arcivescovo di Capua, con istrumento de' 21 novembre 1842 comprava dai sigg. *Pontillo* un casamento con giardino posto in S. Maria, città della sua Diocesi. Nell'indicarsi nel contratto la qualità delle parti, quella dell'Arcivescovo fu espressa nei seguenti termini— » Si sono costituiti personalmente da una parte *Sua Eminenza reverendis-* » *sima il Cardinale Arcivescovo di questa diocesi di Capua* D. Francesco Ser- » ra-Cassano *del fu duca D. Luigi ec.* » Indi nella narrativa dell'atto dopo di essersi enunciata la provenienza del fondo si soggiunge così. *È piaciuto all' Eminenza Sua di voler fare acquisto dell' immobile suddescritto tanto per se che per i suoi Arcivescovi successori, e fattane in conseguenza formale richiesta ad essi padre e figlio D.* Pietro e D. Giacomo Pontillo, *gli stessi ampiamente vi hanno annuito.* Nella parte dispositiva dell' atto con l' articolo primo *il costituito D.* Pietro Pontillo *qual procuratore di suo padre D.* Pietro *e del di lui fratello* D. Giacomo . . . . . *vende liberamente mercè questa scrittura e senza riserba di dritto alcuno al lodato Eminentissimo Cardinale Arcivescovo* D. Francesco Serra-Cassano *accettante per sè e pei suoi Arcivescovi successori il descritto e menzionato casamento.*

Nell' articolo terzo va poi detto— « Spogliandosi conseguentemente il » costituito sig. *Pontillo* a nome di suo padre e suo fratello de'quali è

» procuratore, di ogni e qualsivoglia diritto, ragione, azione che per qua-
» lunque titolo niuno eccettuato vantano e rappresentano i suoi commit-
» tenti sull' immobile alienato, ne investe la prelodata Eminenza Sua nel
» più ampio modo voluto dalla legge, ed immettendola da oggi soprascritto
» giorno nel reale e corporale possesso dell'immobile acquistato, la facoltà
» ed autorizza ad intestarlo a se, facendone fare la corrispondente muta-
» zione di quota e disporne a suo piacimento e libertà come vero ed as-
» soluto padrone e signore. »

Trapassato il Cardinal *Serra*, l' attuale Arcivescovo di Capua Eminentissimo Cardinal *Cosenza*, qual rappresentante quella Mensa, con citazione de' 28 febbraio 1851 tradusse innanzi al tribunal civile di Terra di lavoro gli eredi beneficiati del defunto Cardinal *Serra* e D. *Giuseppe Pirolo* nella qualità di depositario giudiziario, chiedendo che in un breve termine fossero astretti a sgombrare dal suddetto casamento divenuto episcopio i mobili di pertinenza di essi eredi, onde lo stesso rimanesse in libera disposizione della Mensa.

I convenuti eccepirono in prima l' incompetenza del tribunale civile, qualificando per possessoria l' azione promossa, e nel merito sostennero l' insussistenza della medesima, assumendo che il casamento in disputa dal defunto Cardinal Serra erasi acquistato nel suo nome proprio, e non qual rappresentante la Mensa.

Il tribunale civile di S. Maria si arrestò all' eccezione d' incompetenza, e con sentenza de' 4 agosto 1851 rinviò le parti a provvedersi di ragione d' avanti chi e come per legge.

Di questa sentenza appellò l' Arcivescovo Cardinal Cosenza per avere

il tribunal civile mal dichiarato la sua incompetenza, mentre giudicar doveva nel merito ed accogliere la domanda. Gli eredi appellarono incidentemente, sostenendo che la domanda dovesse rigettarsi dalla gran corte civile, avocando a sè il merito della causa, ove ritenuta si fosse la competenza del tribunale civile.

La gran corte civile di Napoli ritenne in quanto all' eccezione d' incompetenza, che la domanda di rendersi vôto il palazzo sgombrandolo dei mobili che vi erano riposti dallo attore, avanzata nella supposizione che il palazzo fosse di sua proprietà, costituiva un' azione petitoria di appartenenza del tribunale civile. Relativamente al merito prese ad esaminare la quistione: » se il Cardinal Serra in aver comprato il con» trovertito immobile senza essersi costituito innanzi notaio con la qualità » di Arcivescovo di Capua, e con danaro che non si era provato esse» re pervenuto dai beni della Mensa, anzi con avere nel contratto ap» posto il patto di restarne investito nel più ampio modo voluto dalla » legge per disporne da vero ed assoluto padrone e di venirne ei me» desimo immesso nel possesso, potesse dirsi, che ne aveva fatto lo acqui» sto direttamente a favore della Mensa, sol perchè avesse enunciato nel» l' assertiva di volerne fare l' acquisto tanto per se che per gli Arcive» scovi suoi successori. »

Su la quistione in tal modo elevata considerò » che per dirsi fatto » da un Arcivescovo l' acquisto per la Mensa è d'indispensabile necessità » che in prima si costituisca nella sua qualità vescovile, e stipuli nell' in» teresse della Mensa da lui rappresentata; che in effetti dovendo la stipu» lazione esser fatta per la Mensa, indarno la si rinverrebbe validamente

» fatta nella inesistenza dello stipulatore; che ritenuti questi principî si os-
» serva nel fatto, che nel titolo del 22 novembre 1842 il Cardinal Serra,
» lungi di costituirsi in qualità di Arcivescovo di Capua e qual rappresen-
» tante la Mensa, siasi costituito nel proprio suo nome: se non che abbia
» enunciata la dignità Cardinalizia, e l'altra di Arcivescovo cui trovavasi
» innalzato; che altronde nè tampoco può dirsi che nel corpo dell'atto abbia
» stipulato per la Mensa, giacchè quella stipulazione in vano si cerca nel
» titolo in esame; che per l'opposto precisi sono i patti che con tutta evi-
» denza dimostrano fatto l'acquisto pel Cardinal Arcivescovo: il che sorge con
» evidenza dal patto terzo nel quale è apertamente detto di spogliarsi i
» venditori di ogni loro dritto sull'immobile, investendone la prelodata Emi-
» nenza Sua nel più ampio modo voluto dalla legge, immettendola da quel
» giorno nel reale e corporale possesso, e facoltandola ed autorizzandola
» d'intestarlo a sè con fare la corrispondente mutazione di quota, e di-
» sporne a suo piacimento e libertà, come vero ed assoluto padrone e
» signore; che essendo questi atti tutti indicativi di assoluto dominio ed
» essendo scritti non per la Mensa, ma per lo Cardinale Arcivescovo, dessi
» non possono andare intesi in altro senso, se non in quello di averne fatto
» l'acquisto per se e nel proprio suo nome; che a distruggere dichiara-
» zioni cotanto eloquenti nel trasferimento dell'immobile non vale opporre
» la dichiarazione fatta dall'acquirente nell'assertiva del titolo, in cui disse
» di voler fare lo acquisto dello immobile tanto per sè che per gli Arci-
» vescovi suoi successori, dappoichè mettendo questa dichiarazione al con-
» fronto de' patti dello stesso contratto, chiaro ne sorge il concetto che ab-
» bia voluto con quella dichiarazione dinotare esser sua mente di formare

» di quel palazzo un episcopio, non già facendolo tale in quel rincontro, ma
» con atto posteriore traslativo di proprietà che poscia non recò ad atto;
» che a tutto ciò si aggiunge di non costare in modo alcuno di essere
» stato il danaro con cui venne soddisfatto il prezzo, di pervenienza della
» Mensa: anzi è da ritenersi l'opposto, giacchè in parte è provato che sia
» pervenuto dalla casa di Cassano, e nei dippiù siasi fatto il pagamento in
» contante , o in fedi di credito in testa di esso cardinal *Serra* o di chi
» amministrava non solo i beni della Mensa , ma benanche il patrimonio
» suo particolare che non era di lieve momento ; che d' altronde sarebbe
» stato dovere della Mensa dimostrare che il danaro al banco e di cui si
» valse il cardinal *Serra*, fosse il prodotto della rendita de' suoi beni, e non
» avendo a questa dimostrazione adempito , non può dirsi provato il suo
» assunto; che deriva per conseguenza dalle cose dette di non aver mai la
» Mensa acquistato il dominio del controvertito immobile, onde è da riget-
» tarsi la domanda per essa proposta dal suo rappresentante Eminentissimo
» Cardinale Arcivescovo.» Per siffatti motivi la gran corte civile con decisione
de' 9 febbraio 1852 rivocò la sentenza appellata , e dichiarata la compe-
tenza del tribunale civile , nel merito rigettò la domanda del Cardinale
Arcivescovo *Cosenza* e compensò le spese dell' intero giudizio.

Contra questa decisione l' Eminentissimo Cardinal *D. Giuseppe Co-
senza* Arcivescovo di Capua, qual rappresentante quella Mensa Arcivesco-
vile , ha prodotto ricorso per annullamento , allegando i seguenti mezzi.

Primo mezzo — La gran Corte ha snaturato il contratto di acqui-
sto , tanto riguardo alla qualità assunta dal defunto Cardinale nell' acqui-
sto medesimo , quanto riguardo alle solenni dichiarazioni trascritte nel

contratto che quella designata qualità ribadiscono; sopprimendo ancora il patto che acquistava per sè e suoi successori nell' Arcivescovado, ed omettendo di pronunziare sul dritto proprio della Mensa a far suoi gli acquisti del Vescovo fatti dopo l' assunzione al Vescovado. E si aggiunge che mentre la Corte ritiene, che se un Vescovo stipula nella qualità di Vescovo e colla dichiarazione di stipulare per se e suoi successori, l' acquisto fatto è incorporato alla Mensa; rinnega poi nella specie l' esistenza di siffatte circostanze che sbucciano dalle assertive, dall' intestazione e da tutt' i patti del contratto in esame, e dichiara che fu mente dell' Arcivescovo stipulare per se e suoi eredi particolari. Laonde è manifesta la violazione dell' art. 1088 delle leggi civili, non che degli art. 1273 e 1274 idem.

Secondo mezzo — La gran corte era spinta dal suo sistema a dover discutere, se alla Mensa Arcivescovile che a suo giudizio non aveva acquistato il dominio della casa immediatamente e direttamente per l' organo dell'Arcivescovo stipulante ed accettante *per se e pei suoi Arcivescovi successori*, si appartenesse ciò non pertanto *jure peculii*, essendo l' acquisto indubitatamente fatto dopo l' assunzione al Vescovado. Ma la gran corte serba silenzio su di ciò. Quindi la sua decisione non può evitar la censura per manifesta violazione dell' art. 219 della legge organica, il quale inchiude una disposizione di ordine pubblico costituente il modo e la forma di esercitare la giurisdizione; senza di che il pronunziato giuridico addiviene un atto informe e nullo. Quest' obblio di render giustizia secondo le forme prescritte al dritto della Mensa involge la violazione delle leggi civili e canoniche, cioè delle leggi 42 § 2 *Episcopis*

et Clericis, Novella 131, ed Autentica che la riassume. Quali disposizioni sono riprodotte e sancite da Papa *Gregorio Magno*, rescrivendo a *Massimiano* Vescovo Siracusano, lib. 3 epistola 36, ed al Vescovo Ravennate Mariniano, libro 5 epistola 1. Tali leggi e disposizioni sono state sempre nel nostro regno osservate.

I resistenti hanno combattuto il ricorso.

» Udito il rapporto, intesi gli avvocati *D Antonio Starace* per lo ricorrente e *D. Giuseppe Ferrigni* per li resistenti, presente ancora D. *Agostino Santamaria* per lo ricorrente, ed inteso l' avvocato generale *Falcone*, la Corte Suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio, vista la decisione, visto il ricorso.

Quistione » È censurabile dalla Corte Suprema per violazione del contratto e per alterazione del fatto la desisione, la quale ritiene stipulato da un Arcivescovo nel suo nome proprio e per gli eredi profani l' acquisto di un palazzo che egli, costituendosi nell' atto correlativo quale Arcivescovo della sua Diocesi, espressamente dichiarò di voler fare ed accettare *per sè e per gli Arcivescovi suoi successori*, con l'intendimento riconosciuto dagli stessi giudici del merito di formarne un episcopio? »

» La corte suprema osserva che nel contratto di acquisto del quale è disputa, si costituì il defunto Cardinal Arcivescovo della diocesi di Capua D. *Francesco Serra Cassano*. »

» Che alla qualità di arcivescovo della propria diocesi da lui spiegata prima del nome di famiglia, era annessa per legge quella di rappresentante la Mensa Arcivescovile. Donde la presunzione ch' egli abbia stipulato nello interesse della medesima e non già nel suo particolar nome. »

» Che siffatta presunzione acquista il carattere di una verità indubitabile per la dichiarazione espressa dallo stesso Arcivesvovo la quale si legge nel contratto. »

» È piaciuto (ivi è detto) all' Eminenza Sua di voler fare acqui-
» sto dell' immobile suddescritto tanto *per sè che pei suoi Arcivescovi*
» *successori*, e fattane in conseguenza formale inchiesta ad essi padre e
» figlio D. *Pietro* e *D. Giacomo Pontillo*, gli stessi ampiamente vi hanno
» annuito ».

» Che questa dichiarazione comunque fatta nella enunciativa dell' atto ha un diretto rapporto con la disposizione di esso; e però fa pruova legale e dee sortire il suo pieno effetto, art. 1274 ll. cc. »

» Che l' acquisto in vero non altrimenti fu fatto dall'Arcivescovo *Serra Cassano* che *per sè e pei suoi Arcivescovi successori*. Di che si ha una solenne apertissima testimonianza nell' articolo 1 della parte dispositiva , dove è racchiusa la sostanza del contratto. Imperocchè ivi sta espresso essersi fatta la vendita al lodato Eminentissimo Cardinale Arcivescovo D. *Francesco Serra-Cassano accettante per sè e pei suoi arcivescovi successori*. Nè si vuol trasandare che con l' art. 2 venne fatta ampia e finale quietanza del prezzo *a favore del lodato Eminentissimo Cardinale Arcivescovo.* »

» Che quindi non per congetture e per argomentazioni, ma per l' espressione letterale del contratto e per l' evidente manifestazione della volontà delle parti contraenti, si ha che l' Arcivescovo Cardinal *Serra-Cassano* intendeva di acquistare *per sè e per gli Arcivescovi suoi successori* il casamento in controversia; che in questi sensi manifestò la sua volontà

ai proprietarii che vi annuirono pienamente; che il contratto fu stipulato nei medesimi termini, avendo l'Arcivescovo richiesta ed accettata la vendita per se e per gli *Arcivescovi suoi successori*. Aggiungasi che il casamento in parola è posto in S. Maria, una delle città principali della sua diocesi, dove mancavagli un episcopo e che a questo uso egli aveva intenzione di destinarlo, siccome gli stessi giudici del merito riconobbero. »

» Che ad onta di tanta evidenza piacque alla corte giudicatrice ritenenere che l'Arcivescovo Cardinal *Serra* avesse fatto l'acquisto nel suo particolar nome e per gli eredi del sangue, ed attribuire a costoro quel casamento che fu acquistato dall'Arcivescovo pel collegio degli arcivescovi della sua Diocesi e quindi per la Mensa Arcivescovile; la quale non è che l'entrata applicata all'uso ed al sostentamento degli Arcivescovi. »

» Che giudicando in siffatto modo, essa non ha interpetrato il contratto i cui termini per essere troppo chiari ed esclusivi di qualunque dubbio non avevano bisogno d'interpetrazione. *Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio*. Lo ha in vece manifestamente violato, negando fede all'atto autentico in cui è racchiuso, e manomettendone il contenuto che osservar si dovea come legge per le parti. Laonde è incorsa nella manifesta violazione degli art. 1088, 1273 e 1274 della prima parte del codice. »

» Che la decisione denunziata alla censura di questo Supremo Collegio ha inoltre snaturato il fatto, alterandolo e sopprimendolo in parti sostanziali, e sostituendovi un concetto arbitrario mancante di ogni fondamento. La gran corte considerò che con la dichiarazione le cui parole sono state riferite di sopra, l'Arcivescovo aveva dinotato essere sua mente di for-

mare di quel palazzo un episcopio con atto posteriore traslativo di proprietà che poscia non recò ad effetto, laddove la dichiarazione medesima nettamente offre che egli manifestò di volere acquistare ed acquistava in atto il palazzo per sè e per gli arcivescovi successori. Il che mostra come sia non pure immaginario, ma inconcepibile il secondo atto traslativo di proprietà vagheggiato dalla decisione. »

» Ritenne la corte giudicatrice che la dichiarazione fatta nell'assertiva del titolo fosse resistita dai patti del contratto, mentre in quelli e specialmente nell'articolo primo in cui si racchiude la vendita, l'Arcivescovo compratore formalmente dichiarava di accettare *per sè e pei suoi arcivescovi successori*. A questa importantissima clausola che ineluttabilmente dimostra la stipulazione per la Mensa, e la esclusione degli eredi profani, la corte giudicatrice non avvertì in modo alcuno. »

» Essa in vece si attenne al patto terzo, e ne travolse il dettato. Imperocchè dal trovare ivi scritto che i venditori spogliavansi di ogni loro diritto su l'immobile, investendone la prelodata Eminenza Sua nel più ampio modo voluto dalla legge, immettendola da quel giorno nel reale e corporale possesso e facoltandola d'intestarlo a sè e disporne a suo piacimento come vero ed assoluto padrone, dedusse che l'acquisto erasi fatto dall'Arcivescovo nel suo particolar nome e per gli eredi e successori profani. Ma questa inferenza non discende punto dalle premesse. »

» Che se la gran corte avesse considerato che il patto terzo era, siccome letteralmente si annunzia nel suo principio, la conseguenza dei patti precedenti ai quali si dovea perciò rannodare; se avesse riflettuto che le clausole dei contratti s'interpetrano le une per mezzo delle altre, dando

a ciascuna il senso che risulta dall' atto intero, art. 1114 ll. cc.; se avesse in fine posto mente che il detto patto terzo non dinotava altro che l' effetto naturale e legittimo di ogni contratto di vendita, avrebbe di leggieri ravvisato che le sue clausole erano riferibili all'Arcivescovo stipulatore per la Mensa ai termini del patto primo. »

» Che così dimostrata per ogni verso l' alterazione dei fatti, non può esservi dubbio in dritto che la denunziata decisione sia censurabile anche sotto di questo rapporto. Imperocchè essenziale dovere del magistrato si è d' applicare la legge al fatto, quale risulta dagli atti e ritenuto nella sua integrità e purità naturale, dovendo egli giudicar sempre in conformità delle cose allegate e provate, l. 6 § 1 *Dig. de officio praesidis* — Epperò le circostanze del fatto vogliono essere discusse ed assodate con la maggiore diligenza e religiosità. Non è mai dato alterarle o sopprimerle; chè ciò è al di sopra di ogni potere, non escluso quello della stessa legge. *Facti autem causae infectae nulla constitutione fieri possunt*: L. 12 § 2 *Dig. de costit. e postlim. rever.* — E, come diceva Ulpiano, *verum est neque pacta, neque stipulationes factum posse tollere*: L. 31 *Dig. de regulis juris.* »

» Che l' alterazione o la soppressione dei fatti trae seco sempre la violazione o la erronea applicazione della legge. Imperocchè *ex facto oritur jus*: *in causa jus est positum*, L. 52 *Dig. ad legem Aquiliam.* Il che vuol dinotare che dalla indole e natura dell' affare controverso e dalle circostanze che lo accompagnano, desumersi deve qual sia la regola di diritto da doversi applicare. Epperò è inevitabile la censura sempre che vi sia scambio, alterazione o reticenza dei fatti. »

» Che diversamente tornerebbe elusoria ed inutile la motivazione in fatto imperiosamente richiesta dagli art. 219 della leg. org. giud. e 233 della proc. civ. e la redazione della narrativa che le serve di riscontro.»

» Che ad escludere il diritto della Mensa vanamente poi dalla gran corte consideravasi, non essere dimostrata la pervenienza del prezzo soddisfatto dai beni della stessa. Questa circostanza nulla mette in essere nella esistenza del contratto espressamente stipulato in favor della Mensa dal suo legittimo rappresentante. Imperocchè, supposto anche che il prezzo fosse pervenuto dai beni particolari dell'Arcivescovo *Serra*, non perciò la proprietà dell' acquisto cesserebbe di appartenere alla Mensa Arcivescovile. È risaputo che la cosa non succede in luogo del prezzo nel senso di addivenir propria del proprietario del danaro sborsato, anzi che dello acquirente. Nel che sono concordi le antiche e le nuove leggi: l. 6 Cod. *de rei vindicatione*, l. 12 Cod. *de jure dotium* e l. 47 *dig. pro socio* — Art. 1366 delle leggi imperanti. »

» Che altronde la spettanza a favore degli eredi profani, secondo la dottrina ricevuta nella materia, si potrebbe per avventura sostenere quando si trattasse di acquisto fatto da un prelato per sè e per gli eredi suoi, non mai dove per mezzo di congetture e di presunzioni gravi apparisce la destinazione da lui fattane in pro della Chiesa, molto meno quando espressamente si fosse *effettuato* l'acquisto per la Mensa o sia per la Chiesa, come nella soggetta specie si avvera. »

» Che per tutte le recate osservazioni non può la denunziata decisione sottrarsi alla censura di questo supremo collegio ed al reclamato annullamento. »

» Per questi motivi la Corte Suprema, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, annulla la impugnata decisione e rimettendo le cose nello stato ad essa precedente, rinvia la causa per nuovo esame ad altra camera della stessa gran corte civile di Napoli, ed ordina di restituirsi il deposito. »

» Fatto, giudicato e pubblicato all' udienza in presenza del pubblico ministero e degli avvocati delle parti il suddetto dì 6 settembre 1853.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DICESINIA

Salita degli Studii N.° 11.
1853